Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) DE CAROLIS	Presidente
(BA) TUCCI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CAMILLERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CAPOBIANCO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) D'ANGELO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - CAPOBIANCO ERNESTO

Seduta del 07/02/2019

FATTO

Il ricorrente, titolare di un finanziamento e di una linea di credito concessi dall'intermediario resistente, lamenta l'illegittimità delle segnalazioni nei SIC privati, imputabili ai ritardi nei pagamenti riferibili ad entrambi i rapporti. In particolare, rappresenta di essere stato sempre puntuale nel pagamento delle rate fin dal 2011 e di essere incorso nei suddetti ritardi a causa del proprio trasferimento – comunque comunicato all'intermediario – avvenuto nel 2016, circostanza che gli ha impedito di ricevere tutte le comunicazioni, inclusi i bollettini postali per il pagamento delle rate, che non venivano dunque saldate alla regolare scadenza.
Fa presente che, a seguito del ripianamento della propria posizione debitoria, i pagamenti tornavano ad essere puntuali e rispettosi delle scadenze.
Si duole inoltre del fatto che le iscrizioni in questione non siano state precedute da alcun preavviso di segnalazione ai sensi del codice deontologico.
Chiede pertanto l'immediata cancellazione del proprio nominativo da "*tutte le banche dati*", al fine di poter nuovamente accedere al credito.
Fa infine presente di non aver mai ricevuto alcuna spiegazione in merito ai propri diritti contrattuali e alla privacy, per via della frettolosa compilazione della modulistica.
Il ricorrente chiede all'ABF l'immediata cancellazione del proprio nominativo da "*tutte le banche dati*".
Costituitosi, l'intermediario precisa innanzitutto che il ricorrente sottoscriveva, in data 24/5/2011, un contratto di prestito personale dell'importo di € 10.076,93, rimborsabile in 84

rate di € 168,00 ciascuna; sempre nel 2011 al cliente veniva concesso altresì un fido di € 1.000,00.
Fa presente che, a partire dal 2015, il ricorrente non rispettava più le scadenze dei pagamenti con riferimento a entrambi i rapporti, tanto che nelle date del 17/6 e del 3/7/2015 venivano inviati, a mezzo del servizio Formula Certa Nexive, i relativi preavvisi di segnalazione, regolarmente recapitati all'indirizzo del cliente.
Poiché risultavano vani i tentativi di recupero del credito, provvedeva ad inviare al ricorrente le lettere di decadenza dal beneficio del termine.
Precisa che in data 18/12/2017 i crediti relativi ai due rapporti in questione venivano ceduti ad una società terza e che tale circostanza veniva comunicata al cliente in sede di riscontro al reclamo, per cui da tale data non contribuiva più alle segnalazioni presso i Sistemi di Informazione Creditizia.
Tanto premesso in fatto, richiamando i principi espressi dal Collegio di Coordinamento, evidenzia come il ricorrente fosse perfettamente consapevole della propria posizione debitoria, essendo stato più volte contattato telefonicamente dagli addetti al recupero crediti e avendo ricevuto il preavviso di segnalazione e le lettere con cui veniva comunicata la decadenza dal beneficio del termine.
Con specifico riguardo al preavviso di segnalazione, sottolinea che il servizio Formula Certa Nexive è stato riconosciuto sufficiente per considerare provato l'avvenuto recapito, venendo quest'ultimo certificato attraverso il sistema satellitare GPS (richiama, a supporto, alcune pronunce dell'Arbitro).
Chiede dunque al Collegio di respingere le istanze del ricorrente, in quanto infondate in fatto e in diritto.
In sede di repliche, il ricorrente ribadisce di non aver mai ricevuto alcun preavviso di segnalazione ai sensi del codice deontologico e di aver subito notevoli disagi a causa dell'iscrizione nei SIC, tuttora presente, nonostante l'avvenuta regolarizzazione della posizione debitoria.
Afferma che l'intermediario avrebbe dovuto inviare la comunicazione in questione tramite lettera raccomandata, avente "*prova legale certa*" secondo "*la regola generale enunciata negli artt. 1334 e 1335 c.c., applicabile a tutti gli atti unilaterali recettizi*".
Fa infine presente di non aver mai ricevuto spiegazioni in merito "*all'esistenza della privacy e delle banche dati*" e alle loro regole di funzionamento, avendo firmato "*il tutto molto frettolosamente*".

DIRITTO

La questione su cui il Collegio è chiamato a pronunciarsi riguarda la presunta illegittimità della segnalazione del nominativo del ricorrente in un SIC privato, in quanto avvenuta in assenza di preavviso.
Il Collegio preliminarmente rammenta che, secondo una consolidata giurisprudenza dell'Arbitro, la legittimità della segnalazione nel SIC sussiste al ricorrere di due presupposti: da un lato, la veridicità sostanziale dei fatti di inadempimento segnalati; dall'altro, il rispetto delle prescrizioni procedurali, che impongono al segnalante di preavvisare il cliente della sua prossima iscrizione.
Quanto al presupposto sostanziale, il Collegio osserva che il ricorrente ha accumulato ritardi con i pagamenti relativi ad entrambi i rapporti, come risulta dagli avvisi di pagamento e dalle comunicazioni di decadenza dal beneficio del termine prodotti dall'intermediario, circostanza vieppiù confermata dal medesimo ricorrente che ammette la regolarità dei propri pagamenti ma fino al 2011.

Inoltre dalla visura allegata dal ricorrente si evince che, al momento della cessione dei rapporti, i crediti in questione registravano prolungati inadempimenti e "*ritardi non regolarizzati alla data di ultimo aggiornamento*".
Per quanto concerne, invece, il presupposto formale del preavviso di segnalazione, l'intermediario ha prodotto due avvisi di pagamento (che contengono un avvertimento circa la possibile segnalazione nei SIC) e due preavvisi di segnalazione, datati rispettivamente 17/6/2015 e 3/7/2015. A riprova della ricezione di tali ultime comunicazioni, la convenuta versa in atti i dati relativi alla tracciatura delle spedizioni tramite il sistema Formula Certa Nexive, da cui risulta che la consegna è avvenuta rispettivamente in data 29/6/2015 e 20/7/2015 ma che il ricorrente disconosce di aver ricevuto.
Al riguardo il Collegio evidenzia che, mentre gli avvisi di pagamento sono stati inviati all'indirizzo di residenza del cliente (come risultante da entrambi i contratti), i preavvisi di segnalazione e le lettere di decadenza dal beneficio del termine risultano trasmessi ad un indirizzo diverso da quello cui sono state inviate le precedenti comunicazioni rispetto ai quali non consta al Collegio che essi coincidano con l'indirizzo del destinatario. Non risulta provato quindi che i detti avvisi siano pervenuti al ricorrente sì che non può dirsi perfezionato il meccanismo di legale conoscenza degli atti di cui all'art. 1334 c.c.
Alla luce di quanto sopra esposto, il Collegio accoglie la domanda di parte istante e dispone che l'intermediario si attivi affinché il nominativo del ricorrente sia cancellato dalla banca dati CRIF.
Con riferimento invece alla contestazione del cliente relativa all' asserito mancato rilascio di informativa da parte dell'intermediario in ordine alla disciplina della protezione dati personali la doglianza risulta generica e non può pertanto esser accolta non avendo costui indicato quali sarebbero le conseguenze pregiudizievoli derivanti dall'asserita violazione.

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario si attivi affinché il nome del ricorrente sia cancellato dalla banca dati CRIF.
Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura, e al ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
BRUNO DE CAROLIS